



Milano li, 30 Marzo 2026
Prot. n. 38 ON/ec

Alle
Aziende Associate
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 14

OGGETTO: ALBO - Applicazione della deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026 “Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59”.

La deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026 dell’Albo, chiarisce che i soggetti iscritti in categoria 5 obbligati al RENTRI devono dotare i propri veicoli di sistemi di geolocalizzazione conformi alle specifiche tecniche vigenti, assicurando al contempo che tali mezzi mantengano i requisiti di idoneità tecnica previsti per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi. Il Comitato nazionale specifica che l’integrazione di tali tecnologie deve avvenire nel rispetto degli standard di mercato e delle modalità operative definite per garantire la tracciabilità e la sicurezza del trasporto, confermando l’obbligo di mantenere aggiornata la documentazione tecnica relativa ai veicoli iscritti all’Albo per attestarne la costante conformità normativa.

Le imprese che gestiscono più mezzi possono adempiere all’obbligo di attestazione dei sistemi di geolocalizzazione inviando istanze separate per i diversi autoveicoli impiegati nel trasporto di rifiuti speciali pericolosi purché la procedura venga completata improrogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno 2026 stabilito dalla normativa vigente.

I veicoli precedentemente cancellati per mancanza dei sistemi di geolocalizzazione possono essere reinscritti tramite istanza telematica a condizione che il possesso del requisito tecnico venga regolarmente attestato dalle imprese entro la scadenza perentoria del 30 giugno 2026.

Il Comitato nazionale ha stabilito una procedura uniforme che le Sezioni regionali e provinciali devono adottare nei confronti delle imprese inadempienti alle disposizioni della deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026 allo scopo di assicurare parità di trattamento tra tutti i soggetti iscritti all’Albo.

A decorrere dal 1° luglio 2026 le Sezioni regionali e provinciali dispongono la cancellazione d’ufficio dalla categoria 5 per tutti gli autoveicoli che risulteranno privi dell’adeguamento ai sistemi di geolocalizzazione richiesti dalla deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026.

L’eventuale carenza dei requisiti minimi di idoneità tecnica derivante dalla cancellazione dei veicoli non a norma comporta l’avvio obbligatorio di un procedimento disciplinare da parte delle Sezioni regionali o provinciali secondo quanto previsto dalla disciplina generale dell’Albo Gestori Ambientali.

A partire dal 2 aprile 2026 la nuova disposizione abroga integralmente la circolare n. 2 del 22 maggio 2025 sostituendola in ogni sua parte.

❖ **Si allega Circolare Albo n. 2, del 27 marzo 2026.**

Cordiali saluti.

F.to il Direttore
Onofrio Nacci